



**COMUNE DI VILLALBA**  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

**COPIA DETERMINAZIONE N. 176 DEL 31-03-2017**  
**Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 110 del 31-03-2017**

<b>OGGETTO</b>	<b>CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DEL'ART 42 COMMA 5 DLGS 151/2000 AL DIPENDENTE SIG VALENZA MICHELE. PERIODIO 01/04/2017 30/06/2017</b>
----------------	---

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

PREMESSO che il dipendente a tempo indeterminato full time sig Valenza Michele ha presentato istanza, assunta al prot. 277/int del 13/03/2017, tesa a fruire di un ulteriore periodo, dal 01/04/2017 al 30/06/2017 di congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del DLgs 151/2001 al fine di poter prestare assistenza alla sig.ra OMISSIS affine entro il terzo grado soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 legge 104/92;

CONSTATATO che con Determinazione Dirigenziale n. 388 del 30/09/2016 dell'AREA II Finanziaria e Personale, sono già stati concessi, al suddetto dipendente per il congiunto in argomento, i benefici previsti i cui sopra per il periodo dal 01/10/2016 al 30/03/2017 (gg 182 sulla durata massima concedibile 730 gg pari a 2 anni)

**CONSIDERATO CHE:**

- L'art 42 comma 5 del DLgs n. 151/2001, nel richiamare e confermare il quadro normativo di cui all'art 4 bis della legge 53/2000, introdotto dall'art 80 della legge 399/200, stabilisce che i lavoratori dipendenti possono fruire, a domanda, di congedi retribuiti per un massimo di due anni in modo continuativo o frazionato nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap grave, per le quali è stata accertata, ai sensi dell'art 4 della L. 104/92 la situazione di gravità contemplata dall'art 3 della medesima Legge;
- che la Corte Costituzionale con sentenza n. 203 del 3 luglio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 42, comma 5 del DLgs 151/2001 nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, nel caso di mancanza o decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;
- Che alla luce della suddetta sentenza il congedo di cui trattasi può essere riconosciuto, al familiare o affine entro il terzo grado convivente con il disabile, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma secondo il seguente ordine di priorità:
  - 1) Coniuge convivente
  - 2) Padre o madre anche adottivi o affidatari
  - 3) Uno dei figli conviventi
  - 4) Uno dei fratelli o sorelle conviventi
  - 5) Un parente o affine entro il terzo grado
- CHE il presente congedo, non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere concesso a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno;

**RICHIAMATA** la Circolare del Ministero del Lavoro n. 3884 del 18/02/2010, che nel fornire l'esatta  
Comune di Villalba (CL) D.D. 176/2017

interpretazione del requisito della convivenza testualmente recita “ al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste , rispondendo, nel contempo alla necessità di contenere possibili abusi o un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle condizioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano laresidenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo; stesso numero civico anche se interni diversi”;

**ATTESO** che il dipendente è residente nello stesso comune del disabile e allo stesso indirizzo e che dalle dichiarazioni rese risulta che il disabile non è ricoverato presso strutture pubbliche o private, che nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla presente per lo stesso soggetto in situazione di disabilità, e che il richiedente è il referente unico per l’assistenza del disabile considerato che nel nucleo familiare del portatore di handicap “non ci sono altri familiari o parenti entro il terzo grado in grado di assistere il portatore di handicap...”;

**VISTO** il verbale del 07/10/2015, con il quale la Commissione Medico Legale INPS di Caltanissetta riconosce la sig.ra OMISSIS “portatore di Handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art 3 comma 3 della Legge 104/92 non soggetta a revisione”

**RITENUTO** di poter concedere il congedo richiesto nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente avendone accertato il diritto

### **DETERMINA**

- 1. Di concedere** al dipendente sig Valenza Michele, per il periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017 il congedo straordinario ai sensi del DLgs 151/2001 così come modificato dal DLgs 119/2011 per assistere l’affine entro i terzo grado di cui vengono omesse le generalità ai sensi del DLgs 196/2003, dichiarata invalida in situazione di gravità con verbale del 07/10/2015
- 2. di dare atto** che al dipendente verrà corrisposta, per il periodo oggetto del congedo, una indennità calcolata nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo annuo che per l’anno 2016 è pari ad € 47.445,82;
- 3. Il periodo** di congedo non è computato ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto, mentre è valutabile per intero ai fini del trattamento di quiescenza essendo coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione;
- 4. Ogni variazione** della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni di cui alla presente determinazione dovrà essere tempestivamente comunicata;
- 5. La ripresa** in servizio avverrà in data 01/07/2017 senza ulteriore atto o comunicazione;
- 6. di dare comunicazione** dell’adozione del presente provvedimento al dipendente interessato e al Responsabile dell’AREA III.

Villalba li 28/03/2016

Il Responsabile del Procedimento  
Maria Annaloro

### **IL RESPONSABILE DEL’AREA II**

**CONSIDERATO** che, con determinazione sindacale n. 3 del 15/02/2017, è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa con riferimento all’Area II Finanziaria e Personale attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all’art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l’Ente verso l’esterno;

**ESAMINATA** la superiore proposta di determinazione redatta nella formulazione sopra riportata e ritenuta regolare;

**RITENUTA** la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

### **DETERMINA**

**- di approvare la suindicata proposta di determinazione che qui di seguito si intende integralmente riportata.**

Villalba, 31-03-2017

Il Responsabile dell'AREA II  
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI